



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Rieti

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

- Art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del p. p. 1

R.G.N.R. nei confronti di:

10 vittime, nato a *13.05.1971* *il te dom.to* in Roma, via
3, c/o lo studio dell'avv.

assistito e difeso di fiducia dall'avv.

del Foro di

SOTTOPOSTO AD INDAGINI

A) per i reati di cui agli artt. 61 n. 1, 612 co. II, 582-585 c.p. perché, per futili motivi legati alla divisione ereditaria di un immobile, brandendo il coltello meglio descritto al capo che segue gridando "TI AMMAZZO" e colpendolo con tale arma, minacciava un male ingiusto e cagionava al fratello lesioni personali, consiste in "FERITA SUPERFICIALE IV DITO MANO DX", dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni cinque. *ammazza ha*
In *il 29 aprile 2010*. *sempre 5 sono*

B) per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 c.p., 4 L. 110/75 perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, portava fuori della propria abitazione un coltello marca ROSFREI con lama lunga circa cm 22, strumento palesemente destinato ed in concreto utilizzato per l'offesa alla persona.

AVVISA

La persona sottoposta alle indagini e il difensore della conclusione delle indagini preliminari.

AVVERTE

- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo pubblico ministero (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, piano primo) e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
- che l'indagato può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano le condizioni previste dagli articoli 76, 77 e 92 D. L.vo 113/2002, che di seguito si riportano:

Art. 76:

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia, compreso l'istante.